



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 11/01/2022

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, sottoscritto nel novembre 2014 ed estinto anticipatamente nel dicembre 2018, parte ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il rimborso delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali secondo i principi individuati dalla c.d. sentenza Lexitor.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso di un importo complessivo di Euro 576,72, oltre interessi legali dall'estinzione al saldo.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- il contratto è stato sottoscritto in data 26.11.2014;
- il ricorso è irricevibile in quanto preceduto da un reclamo presentato da un soggetto giuridico privo della procura recante l'autenticazione della sottoscrizione della cliente;
- nel merito, le commissioni finanziarie di cui viene chiesto il rimborso sono state integralmente corrisposte all'agente e non sono pertanto retrocedibili;
- non è ad ogni modo applicabile nel nostro ordinamento la c.d. sentenza Lexitor;
- aver già rimborsato le spese di riscossione rata per un importo pari a Euro 124,56, calcolato secondo il criterio pro rata temporis;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- non deve essere restituita alcuna somma alla cliente.

DIRITTO

In via preliminare, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario resistente, in quanto il precedente reclamo è stato presentato dal procuratore della ricorrente, non munito di idonea procura.

L'eccezione è infondata.

Secondo il costante orientamento dell'Arbitro, *“pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto “con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo”*. Nel caso di specie la ricorrente è chiaramente identificabile, *“mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario”* (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 4907/2018).

Ciò premesso, il rimborso richiesto dalla ricorrente ha ad oggetto la quota parte delle *“commissioni [dell'intermediario resistente]”*, che, oltre ad attività *up front*, ricomprendono anche attività considerate *recurring* dal costante orientamento dei Collegi (*“gestione del trattamento dati; archiviazione dati e documenti”*), nonché le *“Spese di riscossione rata”*, relative anch'esse ad attività chiaramente *recurring*.

Deve, pertanto, confermarsi il diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 125-sexies TUB ad ottenere il rimborso pro quota dei costi e delle commissioni corrisposte secondo il criterio pro rata temporis. Di conseguenza, in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento intervenuta in corrispondenza della rata n. 48 (su 120), in applicazione del criterio *pro rata temporis* la ricorrente ha diritto al rimborso della quota parte degli oneri *recurring* per un importo complessivo, al netto di quanto già rimborsato dall'intermediario resistente, pari a Euro 576,72, da arrotondare a Euro 577,00, oltre interessi al tasso legale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 577,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA